

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO  
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD OVEST**

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE  
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE CUP  
C11J05000030001**

**Protocollo di gestione dell'amianto naturale per i cantieri su territorio italiano della  
Nuova Linea Torino Lione (rev. B)**

**Contributo tecnico**

SERVIZIO B6.11  
PRATICA F06\_2024\_00514\_005

Redazione	Funzione: <b>Tecnico Struttura Attività di Produzione</b>	
	Nome: <b>Giorgio Giachino</b>	
Verifica	Incarico di funzione: <b>Valutazioni ambientali</b>	
	Nome: <b>Sara Mellano</b>	
Approvazione	Funzione: <b>Responsabile della Struttura</b>	
	Nome: <b>Carlotta Musto</b>	

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)**

**Attività di Produzione Nord Ovest**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

[dip.nordovest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordovest@arpa.piemonte.it) - [dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it) - [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

Con riferimento al Protocollo di gestione dell'amianto naturale per i cantieri su territorio italiano della Nuova Linea Torino Lione- Rev. B, trasmesso da TELT in data 8/4/2024 in recepimento delle osservazioni di cui alla nota ARPA del 29/03/2024 (prot. 28392) sul documento rev. A, si riportano nel seguito, suddivise per punti e con riferimento al numero di riga del quadro sinottico di revisione trasmesso, le ulteriori valutazioni di competenza.

n. riga 37:	<p>Il documento è stato implementato con un paragrafo introduttivo riportante le "definizioni", dove è stato chiarito il significato di amianto presente, assente, presente sopra-soglia, presente sottosoglia.</p> <p>È specificato che i termini amianto assente, assenza di amianto, amianto esente, materiali privi di amianto hanno lo stesso significato.</p>
n. riga 45	<p>La problematica in esame è stata oggetto di ulteriori precisazioni che, seppur non completamente risolutive, sono risultate utili a definire il quadro generale particolarmente complesso della gestione dei materiali da scavo riutilizzati allo stato naturale all'interno dei cantieri della NLTL in regime di sottoprodotto e di quelli esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 comma 1, lettera c del D.Lgs 152/06.</p> <p>Con riferimento a quest'ultimi, la nota di riscontro TELT chiarisce che la possibilità di gestire ai fini del ritombamento di alcuni tratti delle gallerie di servizio (site nel Comune di Giaglione) è stata valutata favorevolmente nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto definitivo nel documento PRV_C3B_0086_00-04-03_10-03_Gestione del materiale contenente amianto_F_F, § 3.2.1 il quale individua le modalità di gestione dell'eventuale materiale di scavo contenente amianto riscontrato nelle "altre tratte" del tunnel di base e del tunnel di interconnessione.</p> <p>Per quanto attiene più in generale alla gestione dei materiali ai fini del riutilizzo in loco, si prende atto che sussiste una prescrizione CIPE relativa ai materiali della classe C13a sottosoglia, la quale dispone che "i materiali in classe «C13a» in concentrazione inferiore a 1000 mg/kg siano ricollocati in situ, con messa in sicurezza permanente".</p> <p>Considerato che la prescrizione di cui sopra è riferita ad una delle 4 classi di valorizzazione dei materiali da scavo individuate e non specificatamente ai siti di produzione da cui tali materiali derivano, stante gli scenari di gestione dei materiali definiti da ultimo con il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo unitario 100_180351_G_RE_GE_3081_F., si richiede di esplicitare, nelle successive fasi di progettazione esecutiva, i siti da cui si origineranno i materiali che si intendono gestire in ottemperanza alla prescrizione CIPE suddetta.</p> <p>Ciò premesso, e come già riportato nelle precedenti osservazioni ARPA sul protocollo, la gestione dei materiali da scavo in loco non riguarda solo i materiali con presenza di amianto, ma in particolar modo quelli privi di amianto e pertanto esclusi dal protocollo amianto, per i quali è necessario venga garantito un corretto inquadramento giuridico che ne consenta legittimamente il riutilizzo in loco.</p> <p>A riguardo si evidenzia che l'esame contestuale dei vari documenti pertinenti alla gestione dei materiali da scavo finora approvati nelle varie fasi istruttorie susseguitesesi nel tempo, restituisce un quadro generale di difficile lettura e che in taluni casi presenta incoerenze tra i diversi elaborati.</p> <p>Per quanto concerne il PUT unitario approvato con Decreto Direttoriale MITE-VADEC-248 del 28/09/2022, da una sua attenta lettura si evince che tale documento, oltre alla gestione dei materiali provenienti dai due siti di produzione individuati (Tunnel di Base - Cantiere Operativo 3-4 e Tunnel di interconnessione - Cantiere Operativo 1), prevede anche al § 3.1 alcuni scenari di gestione di materiali da scavo utilizzati all'interno dei cantieri relativi, in particolare, alla Piana</p>

<p>segue n. riga 45</p>	<p>di Susa e di Bussoleno.</p> <p>Tali materiali, per cui è applicabile in linea di principio il regime di cui all'art. 185 comma 1, lettera C del D.Lgs 152/06 per l'esclusione dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, parrebbero invece essere stati ricompresi nel PUT, in coerenza con quanto riportato all'art. 4, lettera b) punto 1 del DM 161/12<sup>(1)</sup>, il quale prevede che la gestione come sottoprodotto possa riguardare anche i materiali da scavo utilizzati: "...nel corso dell'esecuzione della stessa opera, ".</p> <p>In particolare, al § 3.4 del PUT unitario, paragrafo relativo ai fabbisogni di materiali per rilevati, viene indicato come una quota parte dei fabbisogni delle opere all'aperto (es. Piana di Susa e Bussoleno) verrà soddisfatto con il materiale estratto dagli scavi in loco, come meglio illustrato dalla tabella 5 "Fabbisogni di materiale per corpo dei rilevati soddisfatto dai reimpieghi interni al cantiere".</p> <p>Tale previsione risulta tuttavia in apparente contrasto con quanto riportato in seguito nello stesso documento nella sezione D laddove al § 1.1 viene indicato che: <u>" Secondo le previsioni del PUT presentato al MATTM, il CO2 (opere all'aperto nella Piana di Susa) non genera materiali di scavo gestiti come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis e del DM 161/12 di cui al presente PUT. Il cantiere CO2 rappresenta tuttavia un sito di destinazione dei materiali da scavo, con particolare riferimento (in termini quantitativi) al riutilizzo del materiale classificato come C12 per la costituzione di corpi di rilevati"</u>.</p> <p>Infine, come già riportato nel parere ARPA del 29/03/2024 (prot.28392), anche la gestione dei materiali da scavo riutilizzati in loco esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 comma 1, lettera C del D.Lgs 152/06 ed oggetto di predisposizione di un Piano preliminare di utilizzo ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DPR 120/17 (elaborato PRV-LOM-C3B_00-04-96-10-02_6810), essendo riferita esclusivamente a materiali da scavo con potenziale presenza di amianto provenienti da scavi in sotterraneo, non può ritenersi estesa anche ad altri materiali da scavo quali, ad esempio quelli provenienti da opere all'aperto (es. Piana di Susa e Bussoleno).</p> <p>Tenuto conto che le indicazioni tecnico procedurali inerenti la gestione dei materiali contenenti amianto sotto soglia e provenienti dagli scavi all'aperto § 8.2. del protocollo amianto risultano comunque condivisibili, ai fini della condivisione del documento finale, stante l'attuale quadro di indeterminatezza sopradescritto, si ritiene che il prospettato utilizzo dei materiali da scavo all'interno del medesimo sito di produzione debba comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del proponente e di una eventuale revisione dei documenti di riferimento a livello progettuale (PUT e/o Piano preliminare di utilizzo), al fine di rendere tale previsione coerente rispetto a quanto al momento approvato a livello Ministeriale.</p> <p><hr/></p> <p>(1) Il DM 161/12 viene citato seppur abrogato in quanto pertinente nell'ambito della progettazione della NLTL</p> <p><b>Art. 4. Disposizioni generali</b></p> <p>1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:</p> <p>a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;</p> <p>b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:</p> <p>1) <b>nel corso dell'esecuzione della stessa opera...</b></p>
-----------------------------	---